



# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 2 DEL 28-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BECCARIA CARLA	X		GABBA FRANCESCO	X	
BERTO MARCO		X	GABETTA ESTER	X	
BUSCAGLIA RICCARDO	X		LOSI SILVIA	X	
BUZZESE MARIA LINDA	X		SULLA GIOVAMBATTISTA	X	
CORRADIN ELENA	X		VALDAMBRINI GRETA	X	
COSTA MARCO	X				

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. CARLA BECCARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 27 del 18-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 1

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999,

con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025"

VISTA la relazione tecnico illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all'allegato A;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando

atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che con la conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), il legislatore ha posticipato il termine per l'approvazione del piano finanziario TARI e delle tariffe, sganciandolo definitivamente da quello di approvazione del bilancio di previsione; l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

RITENUTO di approvare le scadenze per la Tari anno 2023 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2023
2^ Rata in acconto	31.10.2023
3^ Rata a saldo	31.12.2023
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	31.07.2023

RITENUTO di approvare il seguente prospetto delle tariffe 2023, determinate sulla base del piano

finanziario sopracitato:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,401158	86,28
Famiglie di 2 componenti	0,468018	201,31
Famiglie di 3 componenti	0,515775	258,83
Famiglie di 4 componenti	0,553980	316,34
Famiglie di 5 componenti	0,592186	417,00
Famiglie di 6 o più componenti	0,620840	488,89

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
			Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3022	0,8886	1,1908
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4740	1,3859	1,8598
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3555	1,0368	1,3922
4	Esposizioni, autosaloni	0,2548	0,7511	1,0059
5	Alberghi con ristorante	0,7880	2,3126	3,1006
6	Alberghi senza ristorante	0,5392	1,5848	2,1239
7	Case di cura e riposo	0,5925	1,7329	2,3253
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6695	1,9677	2,6372
9	Banche ed istituti di credito	0,5155	1,5170	2,0325
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6576	1,9296	2,5873
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9006	2,6342	3,5348
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,6162	1,7984	2,4146
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6873	2,0058	2,6931
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5392	1,5869	2,1260
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6458	1,8873	2,5331
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,8676	8,3935	11,2610
17	Bar, caffè, pasticceria	2,1566	6,3094	8,4660
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4101	4,1364	5,5465
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5464	4,5300	6,0763
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,5904	10,5199	14,1103
21	Discoteche, night club	0,9717	2,8458	3,8174

VISTO:

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011

lo Statuto Comunale;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### DELIBERA

1. richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, le quali decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,401158	86,28
Famiglie di 2 componenti	0,468018	201,31
Famiglie di 3 componenti	0,515775	258,83
Famiglie di 4 componenti	0,553980	316,34
Famiglie di 5 componenti	0,592186	417,00
Famiglie di 6 o più componenti	0,620840	488,89

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE Euro/m <sup>2</sup> Quv*Kd	TARIFFA TOTALE Euro/m <sup>2</sup> QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3022	0,8886	1,1908
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4740	1,3859	1,8598
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3555	1,0368	1,3922
4	Esposizioni, autosaloni	0,2548	0,7511	1,0059
5	Alberghi con ristorante	0,7880	2,3126	3,1006
6	Alberghi senza ristorante	0,5392	1,5848	2,1239
7	Case di cura e riposo	0,5925	1,7329	2,3253
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6695	1,9677	2,6372
9	Banche ed istituti di credito	0,5155	1,5170	2,0325
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6576	1,9296	2,5873
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9006	2,6342	3,5348
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,6162	1,7984	2,4146
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6873	2,0058	2,6931
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5392	1,5869	2,1260
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6458	1,8873	2,5331
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,8676	8,3935	11,2610
17	Bar, caffè, pasticceria	2,1566	6,3094	8,4660
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e			

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

	formaggi, generi alimentari	1,4101	4,1364	5,5465
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5464	4,5300	6,0763
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,5904	10,5199	14,1103
21	Discoteche, night club	0,9717	2,8458	3,8174

2. di fissare le scadenze per la Tari anno 2023 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2023
2^ Rata in acconto	31.10.2023
3^ Rata a saldo	31.12.2023
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	31.07.2023

3. di quantificare in € 356.799,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 27 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	10	BECCARIA CARLA - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - LOSI SILVIA - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	10	BECCARIA CARLA - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - LOSI SILVIA - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*CARLA BECCARIA*

IL SEGRETARIO  
*ROBERTO BARIANI*



## COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lungavilla, Lì 19-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 27 del 18-04-2023



## COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO  
2023**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Lungavilla, 19-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 27 del 18-04-2023



**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
PROVINCIA DI PAVIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Delibera di CONSIGLIO N° 2 del 28-04-2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 05-05-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
PROVINCIA DI PAVIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 2 del 28-04-2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 15-05-2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ROBERTO BARIANI

# COMUNE DI LUNGAVILLA

## PROVINCIA DI PAVIA

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

#### RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 successivamente integrato con il metodo MTR2 approvato dall’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) un rapporto equo di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

In particolare:

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi del PEF 2023 ammontante a € 356.799,00 è stata fatta secondo i criteri contenuti nel MTR2 citato nella misura del 25,45 % in parte fissa (€ 90.810,00) e del 74,55 % in parte variabile (€ 265.989,00);
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
  1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 85,40% e utenze non domestiche 14,60%, è stato effettuato secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99;
  2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 85,40% e il 14,60%) è stata effettuata basandosi sul medesimo criterio utilizzato per il riparto dei costi fissi.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione della categoria di utenze non domestiche n. 9 di cui all’allegato B) del Regolamento Comunale per le quali si è usufruito della deroga prevista dall’art. 1 comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con meno di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

Si riportano le tabelle dei coefficienti utilizzati:

UTENZE DOMESTICHE						
Componenti nucleo familiare	Ka			Kb		
	<5000 Abitanti	prescelto	-	min	max	prescelto
Famiglie di 1 componente	0,84	0,84		0,60	1,00	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,98	0,98		1,40	1,80	1,40

Famiglie di 3 componenti	1,08	1,08		1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,16	1,16		2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,24	1,24		2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30		3,40	4,10	3,40

### UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie <5000 abitanti	Kc (nord)			Kd (nord)		
	min	max	prescelto	min	max	prescelto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	2,60	4,20	4,20
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,80	5,51	6,55	6,55
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90
Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43	2,50	3,55	3,55
Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	8,79	10,93	10,93
Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91	6,55	7,49	7,49
Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00	7,82	8,19	8,19
Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	8,21	9,30	9,30
Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,87	4,50	4,78	7,17
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	7,11	9,12	9,12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	8,80	12,45	12,45
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	1,04	5,90	8,50	8,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	7,55	9,48	9,48
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	3,50	7,50	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	4,50	8,92	8,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	4,84	39,67	60,88	39,67
Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	29,82	51,47	29,82
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,38	14,43	19,55	19,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	12,59	21,41	21,41
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	6,06	49,72	85,60	49,72
Discoteche, night club	1,04	1,64	1,64	8,56	13,45	13,45

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to Maria Elena Gandini